



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE
L-33 Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE

Tesi di laurea

Diritti e doveri nel matrimonio e nelle convivenze

Relatore:

Prof.ssa Fusaro Arianna

Laureanda:

Piscitelli Maria

Matricola 1067298

Anno Accademico 2017/18

Sommario

Introduzione.....	4
--------------------------	----------

Capitolo 1

I modelli familiari

1.1 La disciplina delle convivenze.....	5
1.2 I dati statistici: rilevanza sociale del fenomeno	7
1.2 La convivenza nell'elaborazione della giurisprudenza: storicità del problema	8
1.3 La famiglia istituzionalizzata dall'articolo 29 della Costituzione e i nuovi "modelli".....	11
1.4 La nozione di convivenza di fatto e di matrimonio	13
1.6 Caratteristiche distintive dell'unione coniugale	16
1.7 La dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza di fatto	17
1.8 Convivenza di fatto come famiglia?	18

Capitolo 2

Il quadro europeo di riferimento

2.1 La nozione di famiglia nella cultura giuridica europea	19
2.2 La tutela delle relazioni affettive	20
2.3 La Convenzione CIEC per il riconoscimento delle convivenze registrate	21
2.4 Francia	23
2.5 Spagna.....	24
2.6 Belgio.....	25

Capitolo 3

I diritti del coniuge e del convivente

3.1 La fedeltà.....	27
3.2 I diritti riconosciuti ai conviventi di fatto.....	29
3.3 Il diritto agli alimenti.....	31
3.4 Il convivente nell'impresa familiare.....	34
3.5 Designazione del convivente come rappresentante in caso di malattia e di morte.....	37
3.6 Responsabilità per l'uccisione del convivente.....	38
3.7 Il diritto alla casa familiare del convivente superstite e il diritto di abitazione del coniuge superstite.....	40
3.8 Legislazione sociale: parificazione del convivente al coniuge nell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.....	42
3.9 Nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno.....	43
3.10 Equiparazione del convivente di fatto al coniuge nell'ordinamento penitenziario.....	43
3.11 Problemi irrisolti: i diritti successori e i diritti previdenziali.....	44
3.11.1.I diritti successori.....	44
3.11.1.I diritti previdenziali.....	45

Capitolo 4

I rapporti patrimoniali

4.1 Il contratto di convivenza.....	47
4.2 Il regime “primario” di contribuzione.....	49
4.3. Il regime di comunione tra conviventi.....	49
4.4 Le obbligazioni naturali tra coniugi e tra conviventi.....	51
4.5 Contributi per gli acquisti del convivente; le attribuzioni patrimoniali ex uno latere.....	52
4.6 Possibili interferenze tra prestazioni patrimoniali e non patrimoniali.....	53

Bibliografia.....	54
--------------------------	-----------

Introduzione

Il recente riconoscimento legislativo delle convivenze di fatto attuato con la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (legge 20.5.2016 n.76) ha colmato un vuoto normativo, al termine di un dibattito, in Italia, durato oltre un trentennio.

La disciplina induce alcune riflessioni sulla sua integrazione con i principi costituzionali e l'opportunità di una regolamentazione legislativa piuttosto che lasciare la materia all'autonomia delle parti o all'attività di giurisprudenza e dottrina.

Nel capitolo I si conduce un'analisi degli istituti "familiari" previsti dall'ordinamento italiano alla luce della legge n.76/2016 che, dopo un secolare percorso, ha affiancato al tradizionale modello del matrimonio, il riconoscimento giuridico della "convivenza di fatto": il convivere diventa un "fatto" giuridicamente rilevante.

L'Italia fa parte di un contesto di diritto europeo; è d'obbligo uno sguardo alle esperienze straniere e alle soluzioni tecnico-giuridiche messe a punto dagli ordinamenti a noi vicini rispetto al fenomeno delle convivenze (Capitolo II). In fondo, la disciplina adottata in altri sistemi giuridici ha costituito uno stimolo alla necessità di una regolamentazione italiana del fenomeno, condizionando il dibattito interno.

Muovendo dalla considerazione che le parti di una convivenza di fatto non hanno formalizzato il rapporto con consapevole volontà, nel Capitolo III si passa all'esame comparato dei diritti riconosciuti al coniuge e al convivente alla luce della riforma evidenziandone gli elementi di novità e le affinità, i limiti e le criticità.

Nel Capitolo IV si trattano gli aspetti patrimoniali e il contratto di convivenza, strumento necessario che supplisce ai limiti posti all'autonomia privata permettendo alle parti di raggiungere effetti rilevanti per i terzi.

Capitolo 1

I modelli familiari

1.1 La disciplina delle convivenze

La legge dal titolo "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata nella G.U. 21 maggio 2016, n. 118, in vigore dal 4 giugno 2016, prende atto della rilevanza assunta dalle relazioni affettive non fondate sul matrimonio, nella società come nel diritto vivente. Con tale provvedimento l'Italia armonizza il proprio ordinamento alla maggioranza dei Paesi europei che hanno firmato la «*Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*», nel generale processo di costruzione di una comune cultura giuridica e superando un'inerzia legislativa non più accettabile.

La riforma risponde ad un'istanza di modernità e all'esigenza avvertita da più parti di dar vita ad un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, nel tentativo di definire e offrire norme "leggere", non pervasive, alle coppie che desiderano convivere senza assumere i diritti e doveri del matrimonio o dell'unione civile.

Nel disciplinare le convivenze di fatto il legislatore si è dovuto confrontare con una questione critica: non è possibile estendere *sic et simpliciter* una parte dei diritti e doveri coniugali a coppie che volutamente e liberamente hanno scelto di non formalizzare il rapporto con il matrimonio.

Celebre è l'aforisma di Napoleone, pronunciato durante i lavori preparatori al *Code Civil*: "les concubins se passent de la loi; la loi se désintéresse d'eux".

Solo se la legge mostra disinteresse nei confronti di una materia, può aver luogo una scelta di libertà. Anzi, l'interesse della legge potrebbe invece essere causa di una indesiderata e poco liberale intromissione nella libera scelta degli individui.

Stesso principio viene affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.166 del 1998 a proposito dei rapporti fra matrimonio e convivenza di fatto: le parti, “nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro che non hanno voluto assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una inammissibile violazione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza”.

Per queste ragioni il legislatore ha dato vita ad una disciplina bilanciata, evitando previsioni che implicassero *ex lege* effetti giuridici dalla semplice convivenza a tutela del diritto dell'individuo alla libertà e all'autodeterminazione, entro i limiti dell'ordine pubblico e del buon costume.

1.2 I dati statistici: rilevanza sociale del fenomeno

Le indagini condotte dall'ISTAT evidenziano un progressivo decremento del numero dei matrimoni e, inversamente, un crescente aumento delle “relazioni affettive non matrimoniali”.




FIGURA 1. Persone che hanno sperimentato in passato libere unioni o convivenze prematrimoniali o che attualmente convivono per ripartizione geografica anno 2009, per 100 persone di 15 anni e più con le stesse caratteristiche

(Fonte: ISTAT)

L'ISTAT evidenzia come in Italia quasi 6 milioni di persone abbiano sperimentato nel corso della loro vita la convivenza: alcune continuano a convivere, altre si sono sposate con il partner con cui convivevano o hanno concluso definitivamente l'unione.

L'ultima indagine¹ sul tema rileva come le libere unioni siano aumentate.

Le convivenze prematrimoniali sono in crescita. Hanno raggiunto il 7,9%. Il fenomeno è aumentato e per le coorti tra il 2004 e il 2009: il 33% per i primi matrimoni e il 70% per i matrimoni successivi. Aumenta la durata di tale convivenza, che si consolida come “periodo di prova dell'unione”.

E' facile dunque prevedere che le norme della legge 76/2016 siano destinate a essere applicate con molta frequenza.

¹ “Come cambiano le forme familiari” - Statistiche Report (Anno 2009) reperibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/38613>

1.2 La convivenza nell'elaborazione della giurisprudenza: storicità del problema

Nel sentire comune, il fenomeno della convivenza *more uxorio* è passato da un giudizio di secolare riprovazione etica, morale e giuridica, e di intolleranza ad una fase di indifferenza, ed infine ad una richiesta impellente di regolamentazione normativa, non più ignorabile.

Fino agli anni sessanta la famiglia di fatto era considerata una condizione immorale, contraria ai *boni mores*. Ci si riferiva ad essa con il termine di concubinato, in accezione spregiativa.

L'unico modello familiare degno di tutela era la famiglia fondata sul matrimonio, come vincolo formale e coercitivo, erano sanzionati l'adulterio e il concubinato e ostacolato il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

Si reputava non opportuno il riconoscimento di tali rapporti per due ordini di motivi:

- 1) una disciplina positiva avrebbe influito negativamente sul ruolo della famiglia legittima fondata sul matrimonio;
- 2) si pensava che una regolamentazione della famiglia di fatto fosse poco opportuna, in quanto pur non ponendosi in contrasto con la Costituzione, in antitesi con la volontà della coppia di non istituzionalizzare il rapporto. La non giuridicità del legame veniva considerata un corollario di una scelta di «libertà dal diritto».

E' solo alla fine degli anni Sessanta che la Consulta dichiarò l'illegittimità delle norme penali sull'adulterio e sul concubinato.

Il 16 febbraio 1988 (ben trenta anni fa!) alla Camera dei Deputati venne presentata la prima Proposta di Legge sulla «Disciplina della famiglia di fatto».

Lo scopo ambito era il riconoscimento giuridico delle convivenze “non fondate sul vincolo formale del matrimonio, ma sul consenso e sulla solidarietà”.

Veniva contestata l'esistenza di una relazione necessaria tra il matrimonio e la formazione di una famiglia, nonché l'esclusività della famiglia fondata sul matrimonio

Nella premessa del progetto di legge si muoveva dalla constatazione di come, nella realtà sociale dell'epoca, si fosse affievolita la differenza tra famiglia fondata sul matrimonio e funzione familiare, non più assolta solo dalla famiglia legittima, ma anche dalla famiglia di fatto.

Merita rilievo il disegno di legge, presentato nel 2007, dal titolo “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”, D.I.C.O, nel quale la convivenza era definita come il rapporto costituito da due persone maggiorenni, capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi.

La prova della convivenza sarebbe stata costituita dalla dichiarazione resa congiuntamente all’ufficio anagrafe, oppure da uno solo dei conviventi con l’onere di darne comunicazione all’altro.

Dopo nove anni, il convivente avrebbe assunto lo status di legittimario; ed era altresì contemplata la previsione di un obbligo alimentare. La disciplina aveva l’effetto non gradito di poter essere invocata anche contro la volontà di uno dei contraenti.

Il pregio della riforma attuata nel 2016 è quello di aver tentato di colmare l’incompletezza dell’ordinamento italiano, in quanto in materia di famiglia di fatto, gli interventi del legislatore non sono mai risultati organici.

La lacuna del nostro ordinamento emergeva in particolar modo nella trascrizione di atti stranieri di dubbia efficacia per la mancanza, da un lato, di istituti dell’ordinamento europeo, e per altro verso a motivo dell’incertezza di fronte alla qualificazione di istituti previsti dagli altri ordinamenti nazionali.

La legge 76/2016 possiede una struttura bipartita ed è il risultato di complesse mediazioni di natura politico-ideologiche e specchio del comune pensiero e sentire nella società italiana d’oggi. Un vivace, talvolta aspro e astioso, dibattito parlamentare ha preceduto l’approvazione della legge caratterizzato, sin dall’inizio, da forti obiezioni, ed aspre critiche, da più parti per la coesistenza nel nostro Paese di tradizioni, culture e ideologie differenti.

La stessa struttura della legge, un unico articolo in 69 commi, tecnica solitamente adoperata per la legge di stabilità, è stata una scelta politica ineludibile, dal momento che ha permesso di evitare la discussione di numerosi emendamenti, irragionevoli o del tutto privi di significato, molti con fini meramente ostruzionistici.

Nel complesso la legge, da un lato salvaguarda la libertà di scelta dei conviventi, per altro verso offre una “tutela del convivente debole rispetto a quella già prevista a livello normativo e giurisprudenziale”, fornendo un nucleo minimo di disciplina che ha l’effetto di differenziare

la posizione giuridica dei “conviventi di fatto” sia dai fenomeni di non occasionale convivenza che dal matrimonio e dall'unione civile.

Si segnala la sostituzione della locuzione « *famiglia di fatto* » con il termine “convivenza di fatto”. L'espressione “di fatto” denota il modo in cui la fattispecie nasce, *rebus ipsis et factis*, non per effetto di un negozio giuridico.

Tuttavia la novella è stata oggetto di severe critiche per la qualità lessicale, il metodo e la tecnica normativa poiché per molti aspetti superficiale, improvvisata, lacunosa, poco coordinata con il sistema civilistico e pubblicistico.

La riforma finisce per essere, in massima parte, una disciplina di diritto dei legami affettivi di coppia, circoscrivendo i presupposti e gli effetti della convivenza di fatto ed escludendo in verità una vasta platea di coppie .

1.3 La famiglia istituzionalizzata dall'articolo 29 della Costituzione e i nuovi "modelli"

La nostra Costituzione, all'art. 29, enuncia che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», escludendo *prima facie* la valenza giuridica delle situazioni inerenti la c.d. «famiglia di fatto». E il paradigma normativo di famiglia, la famiglia legittima, si è identificato con sola la famiglia fondata sul matrimonio, in aderenza all'articolo 29 della Costituzione. Suoi tratti essenziali sono l'eterosessualità, la monogamia, la convivenza e la cooperazione.

E' questione a lungo dibattuta dai giuristi se il concetto di famiglia debba rinvenirsi nella formula normativa o debba ricavarsi, con un processo induttivo, come risultante di un'analisi storico-sociologica².

“La dimensione primigenia delle unioni familiari, delle famiglie, è storica e non metastorica. Appartiene al costume prima che al diritto”³: essa assume in tal modo un valore pre-giuridico. In realtà si osserva come nel Diritto non si ritrovi una definizione rigorosa ed esclusiva della famiglia, il che evidenzia la rinuncia a circoscrivere entro una definizione un fenomeno pre-giuridico; lo stesso articolo 29 della Costituzione è privo di frasi descrittive.

La Costituzione stessa ha voluto imprimere al matrimonio una tutela superiore con il riconoscimento all'articolo 29, “dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

E' nell'articolo 2 della Costituzione che si ritrova il fondamento della tutela del rapporto di fatto, a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali. Forme di convivenza diverse dal matrimonio, si legge nella sentenza della Cassazione n. 8 del 1996, non sono indifferenti né al diritto, né alla Costituzione, e "trovano una tutela – sicuramente meno forte, ma pur sempre una tutela"; in particolare, dove esiste un *rapporto stabile e duraturo*, si è, comunque, pur tra qualche dissenso, riconosciuta una formazione sociale di rilievo costituzionale.

Proseguiva la Corte: “tenendo distinta l'una dall'altra forma di vita comune tra uomo e donna si rende possibile riconoscere a entrambe la loro propria specifica dignità; si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata e non si innesca alcuna impropria "rincorsa" verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere.”

² Cfr. Bianca, Mirzia. «Angelo Falzea e il diritto di famiglia.» *Rivista di Diritto Civile* 4 (2017): 1062.

Secondo la Corte la convivenza è "fondata sull'*affectio* quotidiana - liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti" rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da "stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri ... che nascono soltanto dal matrimonio".

La legge Cirinnà, ha inteso differenziare i modelli familiari, arricchendone il novero e sancendo il passaggio dalla concezione istituzionale della famiglia, come cellula fondata sul vincolo matrimoniale, a quella "costituzionale" di formazione sociale ex articolo 2 della Costituzione.

Alla luce della legge n.76/2016, in definitiva, quanto ai legami affettivi di coppia, nel nostro ordinamento, con una complessa opera di composizione dei principi costituzionali, stratificati orientamenti giuridici e istanze di tutela che interpellano il diritto, hanno oggi rilevanza le seguenti quattro possibili fattispecie:

	Presupposto
Matrimonio	Diversità di sesso
Unione Civile	Uguaglianza di sesso
Convivenza di fatto	Requisiti di cui all'articolo 1, comma 36
Famiglia di fatto	Categoria residuale

Tutte quelle forme di convivenza more uxorio che non rispettano i requisiti delineati dal comma 36, pur se espressione del principio dell'inviolabilità della libertà della persona umana (artt.2 e 13 della Costituzione), convergono in un ideale *quartum genus*.

1.4 La nozione di convivenza di fatto e di matrimonio

La qualificazione giuridica, il *principium individuationis* della convivenza (etero ovvero omosessuale) è contenuto nel comma 36: «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

Requisiti positivi	Requisiti negativi
-maggiore età -stabile legame affettivo di coppia -reciproca assistenza morale e materiale	-assenza di parentela, affinità o adozione -assenza di vincoli derivanti da matrimonio o da unione civile

Esclusivamente alle coppie che soddisfano tali requisiti sono riconosciute le posizioni giuridiche soggettive previste nei commi successivi (dal 38° al 49°).

Un'analisi della definizione evidenzia che si tratta in primo luogo di un istituto "gender neutral".

Si osserva altresì come sia da escludere che un matrimonio poligamico possa essere qualificato come convivenza; il modello delineato è chiaramente monogamico.

Parimenti al matrimonio e all'unione civile viene richiesta la maggiore età; l'articolo 84 c.c., tuttavia contempla la possibilità per il minore d'età che abbia compiuto sedici anni di presentare istanza al Tribunale per l'ammissione al matrimonio se vi sono gravi motivi.

Restano esclusi dalla nozione i conviventi di fatto vincolati da matrimonio o da unione civile.

Come si può osservare, l'ambito di applicazione si fonda su un elemento giuridico, lo stato civile dei conviventi: lo stato libero. In altre parole, si parte dal principio costantemente ribadito da dottrina e giurisprudenza, secondo cui i coniugi legalmente separati siano coniugi conviventi e non assimilabili a quelli divorziati.

Ciò costituisce invero un passo indietro in quanto fino agli anni settanta si era ritenuto che le convivenze legittime fossero solo quelle libere, e, viceversa, fosse illecita, *contra legem*, la convivenza ove uno dei conviventi fosse legato da precedente matrimonio.

Ma la dottrina e la giurisprudenza degli ultimi due decenni avevano poi riconosciuto **meritevolezza** di tutela giuridica anche alle convivenze formate da chi fosse in attesa di una sentenza di divorzio alla luce della protezione accordata dalla Costituzione alle formazioni sociali tra cui va annoverata anche la convivenza. Difatti la separazione è strettamente funzionale al divorzio e nella maggioranza dei casi il coniuge separato ritiene conclusa l'esperienza matrimoniale.

C'è chi ritiene che “la scelta operata dal legislatore di non tutelare la convivenza instaurata da soggetti legalmente separati è coerente con l'esclusività del vincolo matrimoniale e con la possibilità oggi riconosciuta di addivenire allo scioglimento in tempi piuttosto brevi”.⁴

Per le coppie ove uno dei due non abbia lo stato libero non trova quindi applicazione la legge speciale ma il diritto comune arricchito della sostanziosa giurisprudenza e dottrina stratificata.

Si osserva come nell'elaborazione della definizione di convivenza di fatto il modello di riferimento resti la “famiglia fondata sul matrimonio” e se ne distingue per la spontaneità e l'assenza di coercibilità nelle attività corrispondenti ai diritti e doveri assunti dai coniugi nella famiglia legittima.

Infatti l' *affectio* e la reciprocità dell'assistenza morale e materiale sono riconducibili, *mutatis mutandis* , all' *affectio familiae* che caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.

Ma l'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale che discende dalla costituzione del matrimonio o di un'unione civile (articolo 143, comma 2 c.c e articolo 1, comma 11 della legge 76/2016), ha **un valore prescrittivo**.

Nel rapporto di convivenza il medesimo “ha una finalità **descrittiva**”, in quanto è condizione necessaria per il configurarsi e dunque l'accertamento della convivenza stessa, non un dovere e concorre insieme con altri presupposti a configurare la nozione di convivenza.

Invero, il requisito della **stabilità** del rapporto, alla base della definizione di convivenza, conterrebbe implicitamente l'obbligo di assistenza morale e materiale. Sicché l'ulteriore connotazione è irrilevante.

Quanto al requisito della stabilità, la legge codifica un orientamento della giurisprudenza che aveva riconosciuto tutela alla famiglia di fatto quando la convivenza si fosse basata su legami affettivi che avessero raggiunto un sufficiente grado di stabilità e serietà, tali da assomigliare ai legami che caratterizzano il rapporto coniugale.

Del resto la stabilità del rapporto è una costante nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha definito la convivenza *more uxorio* come “una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale”(**Cass. Civile, sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988**).

4 Vedi Sesta, Michele, (a cura di) *Codice dell'Unione Civile e delle convivenze*. Giuffrè Editore, 2017, 1289

E ancora, “al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico”, rilevando come “il *quid pluris* che conferisce carattere di affidabilità e stabilità alla famiglia di fatto è la sussistenza di un rapporto di coppia fondato, non su investiture esterne bensì su un consenso che si rinnova continuamente e rappresenta il fondamento e il limite del rapporto stesso”⁵.

Anche il matrimonio dà origine ad un impegno giuridicamente vincolante, ad un rapporto stabile, destinato a durare indefinitamente ma che non può essere risolto consensualmente, *ad nutum*, come nel rapporto di convivenza. Di converso, nella famiglia di fatto il rapporto crea un impegno, la cui durata è affidata alla volontà dei conviventi.

In dottrina, c'è chi ritiene che la stabilità del rapporto non implichi necessariamente la coabitazione; altri diversamente ritengono che l'assenza di coabitazione possa intaccare il carattere di stabilità e pertanto comporterebbe la disapplicazione della disciplina.

Sul tema la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato chiaramente nella sentenza *Oliari e altri c. Italia*⁶ che l'esistenza di una stabile unione non presuppone necessariamente la convivenza. Queste le argomentazioni dei giudici di Strasburgo: “[...] la Corte ha già accertato che l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza. [...] Invero, nel mondo globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un'unione registrata, attraversano periodi in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la residenza in paesi diversi, per motivi professionali o di altro tipo. La Corte ritiene che tale fatto non abbia di per sé alcuna incidenza sull'esistenza di una relazione stabile e sulla necessità che essa sia tutelata”. In ogni caso la valutazione della stabilità del rapporto è demandata al giudice.

Si conclude che non rispondono alla definizione le cosiddette “convivenze di prova” che anche se formate nel disegno di contrarre matrimonio, non hanno il carattere essenziale della stabilità, in quanto labili e precarie.

Di converso la convivenza non si esaurisce nemmeno nella mera coabitazione, in quanto si basa su un progetto di vita comune.

⁵ Cassazione 4 aprile 1998, n.3053

⁶ Causa Oliari e altri c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 21 luglio 2015 (ricorsi nn. 18766/11e 36030/11)

Quanto al requisito negativo, è stato osservato come il legislatore non individui l'esatto grado di parentela ed affinità rilevante per impedire la realizzazione della convivenza.

La normativa generale è costituita dagli artt. 77 e 78 c.c., secondo i quali la parentela ha rilevanza giuridica fino al sesto grado. Un'interpretazione letterale della disposizione porterebbe all'assurdo che i limiti alla realizzazione della convivenza sarebbero maggiori dei limiti stabiliti dall'art. 87 c.c. per il matrimonio, conclusione che non appare plausibile.

In aderenza ad un'interpretazione sistematica della norma si ritiene che la rilevanza della parentela e dell'affinità, come elemento ostativo alla convivenza, coincide con quanto previsto dal codice civile per il matrimonio.

1.6 Caratteristiche distintive dell'unione coniugale

Auletta⁷ individua nell'unione coniugale i seguenti caratteri peculiari e distintivi:

- 1) **Esclusività:** non possono coesistere due unioni coniugali, laddove la convivenza potrebbe coesistere con un vincolo coniugale ancora non risolto;
- 2) **Capacità espansiva:** dal matrimonio nascono vincoli di parentela che uniscono i membri della famiglia legittima. Le unioni di fatto creano un rapporto di parentela naturale, meramente biologica.
- 3) **Stabilità:** l'unione matrimoniale si scioglie dopo un articolato procedimento che presuppone un accordo o una valutazione giudiziale. La convivenza si scioglie con effetto immediato e anche unilateralmente.
- 4) **Vincolatività:** con il matrimonio la coppia assume doveri che, pur limitando la libertà, danno ad un tempo reciproca sicurezza.

⁷ Spunti di riflessione si ritrovano in Auletta, T. A. «Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?» *Le Nuove Leggi Civili Commentate* 3 (2016): 367-411.

1.7 La dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza di fatto

Al comma 37, la legge n.76/2016, dispone che “per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica” (DPR 30 maggio 1989, n.223, art.4 lett. b) e art.13, comma 1).

Il valore giuridico da attribuire alla dichiarazione anagrafica è stato uno dei punti maggiormente dibattuti; ci si è chiesti, cioè, se tale dichiarazione avesse un'**efficacia costitutiva o probatoria** della convivenza. Un indizio della valenza probatoria della dichiarazione anagrafica, secondo parte della dottrina, è confermata dall'uso del termine “accertamento”, dal momento che *“si accerta una fattispecie già esistente e perfetta, non la si costituisce”*.

A favore di tale tesi è anche la definizione del comma 36, priva di ogni riferimento ad adempimenti formali.

La definizione di famiglia anagrafica tracciata dal D.P.R. 223/1989⁸ è per un verso più restrittiva in quanto presuppone la coabitazione e la dimora abituale nello stesso Comune; peraltro, più ampiamente, si applica a una molteplicità di casi: vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e vincoli affettivi.

Da un esame complessivo emerge che la determinazione della fattispecie costitutiva viene ancora rimessa alla valutazione della giurisprudenza ai fini dell'accertamento di alcuni elementi della definizione di “convivenza di fatto” sfuggenti.

⁸ L'articolo 4 del DPR 223/1989 fissa la nozione di famiglia anagrafica “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.

1.8 Convivenza di fatto come famiglia?

Il legislatore ha evitato, *expressis verbis*, ogni riferimento alla dimensione familiare e ha ommesso di annoverare le convivenze more uxorio tra le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. Ma una qualifica della convivenza come “famiglia” potrebbe desumersi:

- 1) dall'uso dell'aggettivo “familiare”, nel comma 45, ove si parla di nucleo familiare;
- 1) viene adoperata la locuzione “impresa familiare” all'articolo 230-ter, quando vi è la partecipazione del convivente di fatto;
- 2) il comma 61 fa riferimento alla casa familiare.

L'inquadramento giuridico delle convivenze di fatto come unioni familiari rileva in special modo per l'applicazione ad esse delle norme relative alla famiglia.

Ad esempio, è possibile applicare alle coppie di fatto l'art. 31 Cost. per l'adozione di misure economiche ed altre provvidenze volte ad agevolarne la formazione, oppure l'art. 36 Cost. ove si sancisce il principio della retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa? O ancora l'art. 37 Cost. al fine di assicurare alla donna condizioni di lavoro tali da consentire l'adempimento della funzione familiare che le è propria?⁹

Secondo parte della dottrina sulla base dell'art. 29 Costituzione le unioni non matrimoniali potrebbero al più essere considerate unioni parafamiliari cui estendere la tutela in casi particolari.

In senso opposto si colloca l'orientamento confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.138/2010 ove “si afferma che il concetto di famiglia deve interpretarsi tenendo conto non solo delle trasformazioni dell'ordinamento ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi”. Sulla stessa linea la Corte di cassazione quando sostiene che “famiglia di fatto non consiste soltanto nel convivere come coniugi ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità”¹⁰.

9 Cfr Auletta, Tommaso Amedeo. «Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?» *Le Nuove Leggi Civili Commentate* 3 (2016): 367-411

10 Cassazione civile Sezione I, sentenza del 03/04/2015 n. 6855

Capitolo 2

Il quadro europeo di riferimento

2.1 La nozione di famiglia nella cultura giuridica europea

In tutta Europa si assiste a quello che i francesi qualificano con un termine prego di significato, il *demarriage*, traducibile in italiano con “*dematrimonializzazione*”.

Sono numerosi gli Stati che hanno disciplinato le convivenze non matrimoniali registrate o di fatto, etero- ovvero omosessuali, con soluzioni eterogenee.

Si osserva come in tutti gli ordinamenti il riconoscimento giuridico dei rapporti di convivenza è prodromico al riconoscimento delle unioni *same sex* o si accompagna ad esso, come avvenuto in Italia.

E' vero che i singoli stati membri hanno competenza in tema di diritto di famiglia sostanziale ma il diritto dell'Unione Europea è fonte prevalente e concorrente in materia di libertà, sicurezza e giustizia, ed è finalizzato alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

Con i trattati, l'Unione europea è diventata una zona di libero scambio e, nelle intenzioni programmatiche, il luogo dove avviene “il massimo dispiegamento delle istanze della persona e dei suoi diritti fondamentali”, sulla base del principio secondo cui la persona è posta al centro dell'azione dell'Unione Europea (preambolo del trattato di Nizza).

2.2 La tutela delle relazioni affettive

Già la **Direttiva 2004/38/CE** relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, all'articolo 3, statuiva il riconoscimento della convivenza.

Essa infatti disponeva che, “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una **relazione stabile debitamente attestata**. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. “

Nonostante ciò la creazione di un diritto di famiglia comune all'interno dell'Unione Europea non è allo stato attuale ipotizzabile e praticabile. L'attività regolamentare dell'Unione Europea mira piuttosto a coordinare le diverse legislazioni nazionali.

Ai fini del diritto UE, sia le convivenze che le unioni registrate sono classificate come “comunioni di vita tra due persone” o “relazioni stabili debitamente attestate”.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si pone rispetto al diritto al rispetto della vita familiare come garante rispetto alle ingiustificate ingerenze degli Stati nello svolgimento delle relazioni familiari ma riconosce il dovere degli Stati d'intervenire quando una mancanza di legislazione non consente un normale svolgimento della vita familiare.

L'articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) garantisce ad ogni individuo, contestualmente ad una serie di interessi relativi alla sua sfera privata (vita individuale, domicilio, corrispondenza), il diritto al rispetto della "vita familiare" e menziona il “diritto di costituire una famiglia” distinto dal “diritto di sposarsi”. Il termine “famiglia” può riferirsi anche a relazioni affettive non matrimoniali.

L'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la pari dignità ad ogni forma di convivenza. L'articolo 12 afferma il diritto di un uomo e di una donna di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali degli Stati aderenti.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sua funzione ermeneutica, non ha mai fornito alcuna definizione di famiglia o di familiare, onde non ridurre la pluralità di modelli ad un unico archetipo, nella consapevolezza “che l'istituzione familiare è fortemente condizionata non solo dalla storia di ciascun Paese, ma soprattutto da elementi di identità culturale, che renderebbero inefficace qualsiasi imposizione dall'alto di modelli omogenei¹¹”.

Si osserva come la regolamentazione delle convivenze more uxorio non registrate, non è tipica dei paesi europei, quanto dell'America Latina, dove l'accesso al matrimonio è difficile della pervasiva diffusione della povertà e della miseria.

2.3 La Convenzione CIEC per il riconoscimento delle convivenze registrate

Merita menzione il tentativo del 2007, a livello internazionale, di uniformare il comportamento degli Stati in tema di convivenze registrate.

La convenzione CIEC definiva la convivenza registrata come un “impegno di vita comune tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso”, registrata da parte di una pubblica autorità e distinta dal matrimonio. La convivenza registrata avrebbe dovuto essere riconosciuta come valida dagli Stati contraenti. Gli Stati contraenti non avrebbero potuto rifiutare il riconoscimento di una convivenza registrata in altro Stato membro, ad eccezione di impedimenti dovuti a parentela o affinità, vincoli di matrimonio, l'età minima richiesta o per “manifesta contrarietà all'ordine pubblico, come nel caso della convivenza di comodo fatta per ottenere il permesso di soggiorno.”

La convenzione è rimasta inattuata in quanto firmata da un solo Stato.

11 Cit. *Viglione, Filippo. «I rapporti di convivenza: esperienze europee.» Nuova Giurisprudenza Civile 12 (2016): 1723.*



Figura 2.1- Gli istituti giuridici relativi alla famiglia nell'Unione europea.

Fonte: <http://www.rainews.it/>

2.4 Francia

Nel 1999 la Francia ha introdotto nel libro I del Code Civil due nuovi istituti: i *PACS* e il *concubinage*, entrambi validi tanto per le coppie etero che omosessuali. Con un nuovo Titolo “Du pacte civil de solidarité e du concubinage”¹².

Il PACS è un contratto concluso tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso, al fine di organizzare la vita in comune e regolare gli aspetti personali e patrimoniali, in piena aderenza al principio di autonomia privata. Dunque è stato attribuito il *nomen iuris* di contratto ad una convivenza registrata.

Non possono stipulare un PACS, a pena di nullità, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, coloro che sono coniugati o legati da altro PACS. La sanzione è la nullità.

Queste le caratteristiche del contratto:

- **bilaterale**: è necessaria una dichiarazione congiunta, che va presentata e registrata presso la cancelleria del Tribunale competente in base alla residenza. Occorre iscrivere, a pena di irricevibilità, una convenzione redatta nella forma di atto pubblico o di scrittura privata;
- **a titolo oneroso**;
- **a prestazioni corrispettive**: i conviventi si impegnano a dar vita ad un ménage comune che si concretizza in una comunione di interessi, nella coabitazione, nella residenza in comune e nella vita di coppia, scambiandosi reciprocamente aiuti materiali e assistenza reciproca;
- **ad esecuzione continuata**.

A motivo della natura giuridica del PACS, i partner sono solidalmente responsabili solo per le obbligazioni contratte per le esigenze della vita comune nei confronti di terzi.

Nella convenzione la coppia può regolamentare l'amministrazione del patrimonio comune.

I beni per i quali non sia individuabile il titolare si considerano appartenenti a ciascuno per metà. Il PACS non attribuisce alle parti diritti successori. E' vietata l'adozione alle coppie.

Il PACS si scioglie per volontà unilaterale o congiunta, per matrimonio o morte. In previsione della cessazione, al momento della costituzione le parti possono disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di scioglimento.

12 Blasi, Marina e Giulia Sarnari. *I matrimoni e le convivenze "Internazionali"*. Giappichelli Editore, 2011.

Il *Concubinage* è invece definito come “unione di fatto, caratterizzata dalla vita in comune, stabile e continuativa, tra persone di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in coppia”.

2.5 Spagna

Nell'ordinamento spagnolo nazionale non è presente una disciplina giuridica per le convivenze di fatto; la materia è stata però oggetto di regolamentazione a livello regionale.

La Catalogna per prima ha approvato una legge per “le unioni stabili di coppia”, poi inserita nel 2011 nel codice civile della Catalogna. L'istituto disegnato si rivolge alle coppie eterosessuali, i cui componenti siano maggiorenni, privi di impedimenti per contrarre matrimonio.

Viene altresì richiesta la convivenza *more uxorio* consecutivamente per almeno due anni, non necessaria se la coppia ha figli, o se la coppia ha sottoscritto un atto pubblico onde costituire una stabile unione.

La coppia potrà regolare verbalmente, con scrittura privata o atto pubblico i rapporti personali e patrimoniali.

In assenza di accordo, con la cessazione dell'unione, l'ex convivente economicamente più debole può maturare il diritto ad un indennizzo economico o un assegno alimentare.

La legge catalana prevede altresì un'unione stabile omosessuale, che si costituisce con apposito atto pubblico. All'istituto possono accedere due persone maggiorenni, dello stesso sesso, non legate da parentela in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, non coniugate o già unite stabilmente.

Altre regioni hanno poi emanato leggi per le unioni di fatto: l'Aragona, la Navarra, la Comunità di Valencia, le Isole Baleari, la Comunità di Madrid. Le Asturie e l'Andalusia, le Canarie, i Paesi Baschi e la Cantabria.

2.6 Belgio

Risale al 1° gennaio 2000, l'entrata in vigore della legge istitutiva della convivenza legale, con l'inserimento nel Libro III del Codice civile un nuovo Titolo V *bis* composto dagli artt. 1475 a 1479. Con legge del 13 febbraio 2003, è stato poi introdotto il matrimonio fra persone dello stesso sesso.

La “convivenza legale” è definita come la situazione di vita comune di due persone che abbiano reso una dichiarazione; l'ampiezza della definizione permette di ricomprendervi sia le coppie eterosessuali che omosessuale, nonché fratelli e sorelle, genitori e figli, amici, ecc.

Condizioni per accedervi sono la capacità di contrarre e l'assenza di un matrimonio o altra convivenza legale.

I conviventi legali contribuiscono agli oneri della vita comune in proporzione alle loro possibilità. Tali apporti possono essere di svariata natura: monetari ovvero prestazioni di tipo domestico o professionale.

Quanto ai rapporti patrimoniali, ciascun convivente legale conserva i beni di cui può dimostrare la proprietà, i redditi procurati da tali beni e i redditi da lavoro.

I debiti contratti da uno dei conviventi legali per le necessità della vita comune e dei figli educati dalla coppia obbliga solidalmente l'altro convivente. Ne sono esclusi i debiti eccessivi rispetto al tenore di vita dei conviventi legali.

Vige il principio di indivisione dei beni di cui nessuno dei due conviventi può dimostrare la proprietà, *idem* per i redditi da essi prodotti, considerati indivisi.

Se il convivente legale superstite è un erede del convivente premoriente, l'indivisione opera nei confronti degli eredi riservatari del premoriente, come una liberalità, salvo prova contraria.

I conviventi possono regolare le modalità della convivenza legale con un patto stipulato davanti ad un notaio, in forma autentica e inserito nel registro della popolazione.

L'unico limite posto alle pattuizioni tra conviventi è che non vi siano clausole contrarie all'art. 1477 del Codice civile e cioè all'ordine pubblico, al buon costume o alle norme riguardanti l'autorità genitoriale, la tutela e l'ordine legale di successione.

In base alla legge, inoltre, se l'intesa fra i conviventi legali diventa conflittuale, una delle parti può adire il giudice. Costui può emanare provvedimenti urgenti e provvisori riguardanti l'occupazione della residenza comune, i beni dei conviventi e dei figli nonché gli obblighi legali e contrattuali dei conviventi.

L'art. 343 del Codice civile consente l'adozione anche da parte dei conviventi (*cohabitants*), che abbiano i requisiti per contrarre matrimonio.

Capitolo 3

I diritti del coniuge e del convivente

3.1 La fedeltà

Più volte, in questo lavoro di tesi è stato evidenziato come il connotato fondamentale della sfera personale, nel rapporto di convivenza, sia la libertà e l'assenza di coercibilità. Nella legge non vi è un espresso richiamo al dovere di fedeltà. Tale concezione del rapporto è aderente all'orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza, costituitosi prima della legge n. 76/2016.

Emblematiche le seguenti massime:

- “Nella *convivenza "more uxorio"* è assente un dovere giuridicamente riconosciuto al reciproco impegno di *fedeltà*, posto che, per definizione, tale forma di unione rifugge al riconoscimento dell'ordinamento, o, comunque, non lo riceve; in tal modo non può ravvisarsi un illecito nella condotta di chi sia venuto meno a tale impegno. “(Tribunale di Genova, 25-09-2009)
- In caso di cessata *convivenza "more uxorio"*, non si può configurare come illecito, fonte di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., il fatto che uno dei conviventi abbia lasciato che l'altro convivente proseguisse le terapie per la fecondazione assistita, decise di comune accordo, pur avendo allacciato da tempo una relazione sentimentale clandestina con altra persona e quindi nella consapevolezza dell'assenza di prospettive della vita di coppia, e ciò in quanto manca, nell'ambito della cd. *famiglia di fatto*, un valore giuridicamente riconosciuto del reciproco impegno di *fedeltà* e perché neppure può ravvisarsi una violazione del diritto alla salute essendo state le terapie frutto di una libera scelta dell'attrice.”.

(Tribunale di Genova, 25-09-2009)

In definitiva, si ritiene che la mancanza di un richiamo all'obbligo di fedeltà nell'ambito di disciplina delle convivenze è espressione della completa indifferenza dell'ordinamento per tale aspetto.

Radicalmente diversa valenza, ha il dovere di fedeltà nel vincolo coniugale.

In un rapporto matrimoniale, “l'inosservanza dell'obbligo di *fedeltà* coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della *convivenza*, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una *convivenza* meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in *fatto*, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della *convivenza*, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito¹³.

13 Cass. civ., sez. I, 7-12-2007, n. 25618

3.2 I diritti riconosciuti ai conviventi di fatto

Vi sono numerose disposizioni di leggi speciali, ben prima della riforma del 2016, che attribuivano rilievo e considerazione giuridica alla convivenza di fatto, per fini che esulano da una diretta tutela della convivenza ma nella direzione di attenuare le diversità di trattamento con la famiglia legittima.

Si ricordano, tra le altre :

- la legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (anagrafi della popolazione residente) con la previsione che "sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza" (art. 1);
- il nuovo *regolamento anagrafico* (D.P.R. 223 del 1989) ove si statuisce che, ai soli effetti anagrafici, «per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune» (art. 4);
- l'*ordinamento penitenziario* (legge 26 luglio 1975, n. 354) che annovera il convivente tra i soggetti che hanno la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto, anche quando lo stesso sia sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare (art. 14-*quater*) e prevede che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il detenuto possa richiedere un permesso di visita (art. 30);
- la legge 29 luglio 1975, n. 405, che ha istituito i consultori familiari e che attribuisce il diritto ai servizi di assistenza non soltanto in favore dei coniugi, ma, in generale, "per i problemi della coppia, della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile" (art. 1);
- il DPR 915 del 1978, testo unico in materia di pensioni di guerra, che prevede (art. 37) che possa essere corrisposta la pensione, in presenza di specifici requisiti, alla promessa sposa del militare deceduto, convivente more uxorio da almeno un anno (il limite temporale non rileva in caso di presenza di un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità);
- la legge 194 del 1978 (sulla interruzione di gravidanza) che permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato "padre del concepito", quindi anche in presenza di coppie non sposate (art. 5);

- la legge n. 184 del 1983, che consente l'*adozione* a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (art. 6); il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche in presenza di convivenza stabile e continuativa per un periodo di tre anni prima del matrimonio; l'art. 44 consente, inoltre, in specifiche definite ipotesi, la cd. *adozione in casi particolari* (ovvero l'adozione di minori non dichiarati in stato di adottabilità) oltre ai coniugi "anche a chi non è coniugato";
- la legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di *trapianto d'organi* stabilisce che, all'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, i medici delle strutture di rianimazione forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al *convivente more uxorio* del soggetto (art. 3). Analogamente, in mancanza della moglie, l'art. 23 riconosce al convivente il diritto di opposizione al prelievo di organi;
- la legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo cui la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del *convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica* (art. 4);
- la legge n. 40 del 2004 per l'accesso delle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi (art. 5) alle tecniche di *procreazione medicalmente assistita*.

Quanto alla legge n.76/2016, i diritti riconosciuti ai conviventi di fatto riguardano in larga parte i rapporti con i terzi, del resto già elaborati nel diritto vivente.

Si tratta di un nucleo minimo di diritti delineato tenendo presente che i conviventi di fatto hanno inteso rimettere alla spontanea attuazione la realizzazione di un modello di vita simile a quello matrimoniale, ma ad esso alternativo.

3.3 Il diritto agli alimenti

L'obbligazione alimentare risponde ad un principio di solidarietà umana (art. 2 Costituzione).

La previsione di un diritto agli alimenti è la norma di maggiore portata qualificante e innovativa della riforma.

“In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”(art.1, comma 65).

Fonte legale del diritto diventa il rapporto di convivenza. Sul tema, prima della novella, dottrina maggioritaria e costante giurisprudenza avevano concluso che alla cessazione della convivenza, in assenza del vincolo matrimoniale, non fosse applicabile in via analogica la norma in materia di assegno di mantenimento (articolo 156 c.c), ovvero di alimenti (artt. 433 ss. c.c.) previsti per il coniuge economicamente più debole. Nessun diritto ad un contributo economico poteva configurarsi al cessare della convivenza.

Il presupposto oggettivo è esclusivamente la cessazione della convivenza e non trova applicazione nella regolamentazione della vita comune in costanza del rapporto.

Al diritto agli alimenti si affianca l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni naturali, qualora uno dei due decida, spontaneamente, di corrispondere un aiuto economico una tantum o periodicamente.

Nella struttura della legge, la disposizione che regola l'obbligazione alimentare è collocata dopo la trattazione dei contratti di convivenza. E ciò corrobora la tesi interpretativa secondo cui il diritto è irrinunciabile, indisponibile e di conseguenza la nullità di ogni accordo divergente.

Come previsto dal Codice Civile, il nascere di un'obbligazione alimentare richiede la presenza di:

- un **presupposto soggettivo**: il legame soggettivo tra avente diritto e obbligato;
- **presupposti oggettivi** identificati nell'articolo 438 c.c.: lo stato di bisogno dell'alimentando e la capacità economica dell'obbligato.

Quanto allo stato di bisogno, il principio di diritto costante della Cassazione è: "Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. Ove, pertanto, l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata" (Cass. 6 ottobre 2006 n. 21572. Nello stesso senso Cass. 14 febbraio 2007 n. 3334; Cass. 14 febbraio 1990 n. 1099; Cass-30 marzo 1981 n. 1820).

Tuttavia l'obbligazione alimentare tra conviventi presenta un'importante differenza rispetto agli altri casi di obbligazione alimentare: ha un *termine finale*, che dovrebbe essere prefissato al momento stesso in cui sorge. Gli alimenti sono infatti assegnati "per un periodo *proporzionale alla durata* della convivenza". Il richiamo alla nozione di proporzionalità lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità, per valutare quanto la convivenza e le sue modalità abbiano inciso sulle scelte esistenziali dei componenti della coppia, in particolare del componente bisognoso dell'assegno alimentare.

Per il matrimonio "il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive" (articolo 5, comma 6, legge 898/1970).

Dal raffronto tra i due dettami si rileva che per le convivenze la quantificazione dell'assegno familiare avviene "per un periodo proporzionale alla convivenza" laddove per il divorzio si cita "anche in rapporto alla durata della convivenza".

Stante la formulazione letterale della disposizione, non è chiaro quale sia il termine di decadenza. In altri termini, è possibile avanzare la richiesta di alimenti anche dopo venti anni?

La natura della norma richiede un'interpretazione di carattere sistematico dal momento che potrebbe verificarsi che l'ex convivente concorra al diritto agli alimenti con l'ex coniuge il cui matrimonio è precedente alla convivenza.

In queste fattispecie occorre individuare un criterio per conciliare le pretese contrastanti, ovvero se porre le due figure (ex coniuge ed ex convivente) su un piano di parità o istituire fra di esse una gerarchia.

Nell'ordine degli obbligati al mantenimento il convivente viene citato dopo genitori, figli e il coniuge, che anche qualora intervenga la separazione resta la prima persona su cui grava l'obbligo alimentare.

3.4 Il convivente nell'impresa familiare




Figura 3.1 Diritti del convivente e del coniuge nell'impresa familiare-Confronto tra gli artt. 230-bis e 230-ter

L'introduzione dell'articolo 230-ter nel codice civile, nel corpus del Titolo VI dedicato al matrimonio, rappresenta un importante riconoscimento alla convivenza.

Come già per il coniuge, viene garantita una tutela minima al lavoro svolto nell'ambito dell'attività d'impresa dove centrale è la componente *affectionis vel benevolentiae causa*, sottraendo alla sfera della gratuità le prestazioni lavorative svolte nella comunità familiare.

Del resto la Corte di Cassazione inizialmente aveva respinto le richieste di interpretazione analogica dell'articolo 230-bis del codice civile in tema di impresa familiare (*Cass., Sez. lavoro, sent. n. 4204 del 1994*) per poi reputare applicabile l'istituto dell'impresa familiare alla famiglia di fatto, in quanto espressione di un principio di ampia portata.

In assenza di un diverso inquadramento del rapporto di lavoro (subordinazione, rapporto societario o associativo), tale disciplina ha carattere:

1. **sussidiario**;
2. **imperativo**, non essendo eludibile con la stipulazione di contratti meno vantaggiosi per il familiare/convivente lavoratore¹⁴.

Volutamente il legislatore non ha inserito il convivente nell'elenco dei familiari, contenuto nel comma 3 dell'art. 230-*bis* c.c.

Ragion per cui diversamente dalla previsione dell'articolo 230-bis, nella convivenza more uxorio, **presupposto oggettivo** è che la prestazione lavorativa sia svolta esclusivamente nell'impresa.

Secondo numerosi giuristi la delimitazione dell'oggetto al lavoro svolto nell'impresa è una lacuna, non una soluzione consapevole.

Il diritto del convivente è un diritto di partecipazione “in senso stretto”: riguarda gli utili, i beni acquistati con essi, gli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Tuttavia la posizione del convivente rispetto a quella del coniuge, della parte dell'unione civile e dei familiari presenta meno garanzie: non sono previsti i diritti al mantenimento, al concorso nell'amministrazione ed alla prelazione.

Come già evidenziato dalla dottrina, anche a seguito della costituzione di un'impresa familiare, l'impresa resta comunque individuale. Esclusivamente l'imprenditore risponderà delle obbligazioni e sarà assoggettabile alle procedure concorsuali.

Del resto il principio di pari dignità del lavoro casalingo e professionale si àncora ai principi richiamati dagli artt. 143 e 148 del codice civile, nell'ambito dei doveri nascenti dal matrimonio. A sua volta vi si ritrova l'eco del principio di comunione legale e della suddivisione dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.

14 Bonilini, G. *Trattato di Diritto di Famiglia - Vol. V: Unione civile e convivenza di fatto*. UTET Giuridica, 2017.

Controversa resta la possibilità di applicare la norma qualora l'impresa sia collettiva.

Operativamente, l'utile totale conseguito si può ottenere come differenza tra il valore del patrimonio attuale e quello iniziale. Ma come determinare la misura della quota?

La disposizione non risolve neppure il problema di individuare il momento in cui nasce il diritto alla percezione degli utili, che potrebbe essere: 1) la cessazione dell'impresa; 2) la cessazione della prestazione lavorativa; 3) periodicamente.

Rimane inoltre incerto il *dies a quo* per il calcolo degli interessi, ai fini di un'eventuale rivalutazione monetaria.

3.5 Designazione del convivente come rappresentante in caso di malattia e di morte

Ai commi 40 e 41 si legge che ciascun convivente “può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.

La designazione avviene “in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone”.

Lo scopo della norma è la tutela del diritto all'autodeterminazione ovvero all'integrità fisica e tratta questioni che trascendono dal tema specifico della convivenza.

La disposizione sul nascere aveva posto problemi di costituzionalità dal momento che analoga facoltà non veniva riconosciuta dall'ordinamento al coniuge o al soggetto unito civilmente e presenta diverse ambiguità interpretative:

- 1) la locuzione “poteri pieni o limitati” potrebbe riferirsi alle materie elencate ovvero alle direttive dell'interessato;
- 1) viene delineata la figura del *fiduciario per i trattamenti sanitari* ed invero, il legislatore con un'eterogeneità di fini, finisce per predisporre una prima norma sul testamento biologico.

Alla luce della successiva legge sulle Dichiarazioni Anticipate nei Trattamenti sanitari n.219 del 2017 (cd. Legge sul testamento Biologico), la norma assume una valenza attenuata dal momento che una qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e di volere potrà essere nominata fiduciario (articolo 2).

Altro limite della disposizione è il presupposto della capacità naturale della persona malata. Lenti¹⁵ osserva che la norma è assolutamente inidonea nei casi in cui gli eventi precipitino con tale velocità da non permettere la designazione del fiduciario.

15 Leonardo Lenti. «La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura.» 2 (2016): 92.

L'autore, a modello di quanto previsto dal codice svizzero, propone di attribuire il potere rappresentativo e decisionale a un familiare, in base a una graduatoria stabilita in via generale e astratta dalla legge.

3.6 Responsabilità del terzo per l'uccisione del convivente

Il comma 49 prevede che “in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite”.

La posizione del convivente di fatto superstite è parificata a quella del coniuge superstite.

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, è ammessa la risarcibilità del danno a seguito della morte di chi provvede costantemente e durevolmente a fornire aiuti economici ai “conviventi legati da vincoli naturali di sangue e di parentela”.

Al riguardo la giurisprudenza aveva osservato che non esiste un motivo giuridicamente rilevante per la distinzione tra queste ipotesi di convivenza e la convivenza *more uxorio*, sulla base della rilevanza che l'articolo 2 della Costituzione assegna alla sfera relazionale.

Infatti l'illecito del terzo cagiona la lesione di una situazione affettiva, salda e duratura, e connota l'ingiustizia del danno, determinando la risarcibilità delle conseguenze pregiudizievoli (Cass. civ., 31,3,13, n.7128).

Tuttavia tre ordini di limiti sono ravvisabili nella disposizione:

- 1) non viene previsto il caso in cui l'illecito del terzo abbia causato danni gravi ovvero invalidanti, sul piano esistenziale o economico, tali da stravolgere più o meno profondamente le relazioni familiari. Potrebbe supplire al vuoto normativo la precedente giurisprudenza. Ad esempio la Corte di Cassazione ha confermato l'attribuzione del diritto al risarcimento dei danni dovuti all'uccisione del partner al convivente *more uxorio* sul presupposto che sussistesse “ un legame affettivo stabile, ancorché di breve durata” e che “ in tema di risarcimento del danno a soggetto diverso da colui che sia stato vittima di gravi lesioni per il fatto illecito altrui, si deve riconoscere rilevanza giuridica all'esistenza di un rapporto affettivo, non necessariamente assimilabile ad un rapporto di coniugio, purché già instaurato alla data di verifica dell'illecito ed avente i caratteri di stabilità e serietà”.

Nei casi di lesioni gravi, se non invalidanti, il risarcimento del danno potrà essere concesso in applicazione della disciplina generale della famiglia di fatto.

- 2) la legge tace riguardo alle indennità riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle richieste estorsive e dell'usura.
- 3) il legislatore limita l'oggetto al "risarcimento del danno" senza operare la differenziazione ormai consolidata in giurisprudenza tra danno patrimoniale e non e il differente trattamento che ne deriva.

Per il **danno non patrimoniale**,” è sulla base della stabilità del rapporto, caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale, come provato in dibattimento, che viene riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale *ex art. 2059 cod. civ.*, in favore del convivente superstite, in relazione alle conseguenze derivanti dal *fatto* illecito. Va precisato che il danno è connesso non ad uno *status* o ad un particolare orientamento sessuale, ma alla sofferenza - propria della condizione umana - derivante dalla perdita della persona con cui si condividevano «il mestiere di vivere» e i progetti futuri.”

Dunque, in tema di danno non patrimoniale la legge ha il pregio di aver dato codificazione legislativa ad un principio giurisprudenziale.

Quanto al **danno patrimoniale** la giurisprudenza maggioritaria ha seguito il principio asserito dalla Corte Suprema con la sentenza n. 2844/1994, che “attribuisce al convivente il diritto a tale risarcimento a patto di dimostrare che l'altro, deceduto, era l'effettiva fonte del suo mantenimento. Era dunque tutelata la sua *aspettativa* a che questa situazione di fatto non subisse interferenze lesive da parte di terzi. Al coniuge non è invece richiesta una prova analoga, argomentando dall'obbligo giuridico di contribuire ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c ”.

L'onere della prova, per effetto dell'applicazione della legge, diventa non più necessario, per i soli conviventi che hanno i requisiti del comma 36.

3.7 Il diritto alla casa familiare del convivente superstite e il diritto di abitazione del coniuge superstite

La legge riserva al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare dopo la morte dell'altro (commi 42-45). Nel configurare il diritto il legislatore non usa la locuzione “diritto di abitazione”; infatti il diritto di godimento del convivente superstite è più simile al diritto riconosciuto dall'articolo 337-sexies del codice civile e presenta di converso meno analogie con l'articolo 540 c.c.

La legge cita il solo caso in cui la casa fosse di proprietà esclusiva del convivente superstite, ma appare coerente estenderne l'applicazione anche laddove il convivente superstite sia comproprietario.

Si distingue dal diritto di abitazione che l'art. 540, comma 2 attribuisce al coniuge superstite, in quanto **temporalmente limitato**: da un minimo di due anni ad una durata pari a quella della convivenza, ma entro il limite massimo di 5 anni.

Rispetto all'articolo 540 c.c. (con il suo rimando all'articolo 1022) e all'articolo 337-sexies, nella legge 76/2016 non vi è alcun richiamo all'articolo 2463 c.c., in ordine alla trascrizione. Invero, la trascrizione è uno strumento di pubblicità di diritti reali. L'assenza ad un suo ricorso potrebbe voler significare che il diritto del convivente superstite non rientri nella categoria dei diritti reali elencati nell'articolo 1022.

Il problema di una sua classificazione come diritto reale o come diritto di obbligazione del resto si era posto anche a seguito della riforma del diritto di famiglia nel 1975 in riferimento al diritto di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli.

Il punto critico è che se tale diritto non può essere trascritto, potrebbero verificarsi agevolmente elusioni.

E' facile immaginare che gli eredi del convivente deceduto, potrebbero alienare l'immobile, non curandosi affatto del diritto riconosciuto al convivente superstite. Per costui sarebbe esperibile solamente l'azione risarcitoria.

Non si comprende se nell'elaborare la disposizione, il legislatore non si sia posto il problema o se volutamente e consapevolmente abbia voluto attribuire al convivente un diritto più attenuato rispetto a quanto previsto per il coniuge.

Nel comma manca la trattazione del caso in cui il diritto di godimento sulla casa facente capo al convivente defunto derivi da un contratto di comodato. Il tema oggi rimane dibattuto: la corte suprema ha giudicato che il diritto dell'assegnatario sia opponibile al proprietario comodante che ne chiede la restituzione solo qualora si tratti di un comodato con espressa determinazione della sua finalità (art. 1809 c.c.), e precisamente per lo svolgimento della vita familiare del convivente defunto. Se si accoglie l'interpretazione costituzionalmente orientata proposta sopra, in presenza di figli minori o disabili gravi questa regola giurisprudenziale potrebbe essere estesa per analogia anche al caso di morte del convivente.

Anche, più genericamente al cessare della convivenza, si pone un ulteriore problema: la sorte della casa adibita ad abitazione familiare.

Nell'intenzione di far prevalere una misura di protezione, in materia di assegnazione della casa familiare, se vi sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, o portatori di handicap, la casa sarà assegnata al convivente affidatario della prole.

3.8 Legislazione sociale: parificazione del convivente al coniuge nell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare

Tale materia, per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, è di competenza regionale e pertanto la norma del comma 45 si presta a probabili conflitti di attribuzione.

Il comma 45 equipara i conviventi ai coniugi nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Del resto, l'ISEE per l'accesso ai servizi pubblici prevede la parificazione del convivente al coniuge.

Si potrebbe considerare la disposizione materia di competenza esclusiva dello Stato in quanto principio generale di diritto civile, limitato a questa specifico profilo: il principio di eguaglianza di trattamento fra la coppia sposata e convivente.

Attualmente molte Regioni hanno leggi di maggior favore per le coppie sposate rispetto ai conviventi in materia proprio di assegnazioni di alloggi. Numerose, ai fini dell'accesso prevedono una durata minima della convivenza.

Se dopo i possibili ricorsi alla Corte Costituzionale la norma dovesse sopravvivere, sarà necessario disapplicare diverse norme regionali.

3.9 Nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno

Con il comma 48 viene attribuita al convivente una preferenza alla nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Tuttavia la disposizione appare ridondante dal momento che all'articolo 406 c.c. si legge che tra i soggetti legittimati al **ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno**, (di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6) rientra "*la persona stabilmente convivente*", parimenti abilitata dal novellato **art. 417** a promuovere l'interdizione e l'inabilitazione. La stessa legge 6/2004, modificando l'**art. 408** del codice civile, prevede che il giudice tutelare debba designare come *amministratore di sostegno*, in mancanza del coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, con preferenza rispetto a qualsiasi altro soggetto. Recependo le conclusioni della giurisprudenza, la facoltà è attribuita non semplicemente alle convivenze, ma a quelle che presentavano i caratteri di stabilità.

3.10 Equiparazione del convivente di fatto al coniuge nell'ordinamento penitenziario

Con la legge 354/1975 e in tal senso anche il DPR 230/2000, l'ordinamento penitenziario concepisce la famiglia in senso ampio, e il convivente è equiparato al coniuge per i colloqui in carcere e il diritto di permesso di visita in caso di imminente pericolo di vita.

Inoltre era già disposto, per ragionevoli motivi, l'autorizzazione al colloquio di persone diverse dai congiunti e dai conviventi.

La legge 76/2016 che specifica la parità di diritti tra i conviventi di fatto e il coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, appare ridondante.

Anzi, potrebbe generare equivoci dal momento che la disposizione sia addirittura peggiorativa, in quanto limitata alle sole convivenze che rispondono ai requisiti della legge.

3.11 Problemi irrisolti: i diritti successori e i diritti previdenziali

3.11.1 I diritti successori

I diritti successori non rientrano nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo, i soli tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.

Come più volte evidenziato dalla Corte Costituzionale, l'individuazione della categoria dei successibili è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Neppure i patti di convivenza introdotti possono disciplinare aspetti ereditari, né dare origine a diritti successori, sul modello dei PACS francesi.

Anche dopo la riforma, il convivente di fatto ne è escluso, salvo il ricorso al testamento, nei limiti delle norme imperative sulla successione dei legittimari. In verità proprio in riferimento alla tutela del convivente il testamento mostra una profonda inadeguatezza di tutela: è uno strumento libero e vale il principio di revocabilità *usque ad mortem*.

Se vi sono legittimari le eventuali attribuzioni non potranno eccedere la quota disponibile; diversamente costoro potrebbero esperire l'azione di riduzione.

Ai fini successori la posizione del convivente è uguale a quella di un qualsiasi altro estraneo al *de cuius*.

Meno tollerabile è il profilo fiscale dal momento che il convivente resta un estraneo, non beneficiando di alcuna analoga disposizione agevolativa (franchigia) prevista per i legittimari.

In verità il riconoscimento di diritti di legittima ai conviventi di fatto avrebbe reso più vaga la differenza tra la convivenza di fatto, il matrimonio e l'unione civile.

Eppure una parte sempre maggiore della dottrina ritiene che l'impegno di vita comune che i conviventi rinnovano quotidianamente metta in luce una stabilità del rapporto tale da motivare l'inserimento del convivente di fatto nella devoluzione successoria.

Nella complessa cornice del diritto successorio, punto critico è la circostanza che per i figli nati fuori dal matrimonio potrebbe verificarsi un effetto discriminatorio¹⁶. La fattispecie potrebbe essere questa: alla morte di Caio viene trovato un testamento con cui Caio dispone la devoluzione dell'intera eredità all'esterno del nucleo familiare.

¹⁶ Viglione, Filippo. *I diritti successori dei conviventi*. Giappichelli Editore, 2017.

Se Caio e Sempronia convivono, per legittima al figlio spetterà metà della quota, nulla alla madre. Se Caio e Sempronia fossero stati sposati, alla morte di Caio il figlio godrebbe di una condizione migliore: spetterebbe al figlio e alla madre la quota di un terzo; alla madre il diritto di abitazione sulla casa familiare e l'uso dei mobili che la corredano.

Invero, nell'originaria proposta alla legge n.76/2016 si era tentato di introdurre una deroga al divieto di patti successori (art. 458 del Codice civile), in favore del convivente di fatto “nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto.”

Analogo tentativo si coglie in un progetto di legge elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con la condizione che fosse trascorso un periodo di nove anni dalla stipula del patto di convivenza, a garanzia della stabilità del rapporto.

L'elemento comune di ambo queste proposte si ravvisa nell'autonomia riconosciuta alla coppia.

3.11.2 Diritti previdenziali

Ad oggi, nessun diritto in materia previdenziale è accordato dall'ordinamento italiano ai conviventi di fatto e nulla ha aggiunto la legge n. 76/2016.

La sentenza del 3 novembre 2016, n. 22318 (Cassazione Civile Sez. lavoro) ha riconfermato l'impossibilità del riconoscimento della reversibilità della pensione laddove non sussista un rapporto di coniugio.

Un riconoscimento indiretto del rilievo della convivenza si è tuttavia avuto da parte della Corte di Cassazione¹⁷:

“La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un

¹⁷ Cassazione, sentenza n. 15148 del 10 ottobre 2003 ovvero Cassazione, sentenza n. 26358 del 7 dicembre 2011.

distinto ed autonomo rilievo giuridico, a condizione che la detta convivenza sia caratterizzata da un grado di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività (caratteristiche che devono essere rigorosamente dimostrate dal coniuge superstite con idonei mezzi probatori).”¹⁸

¹⁸ Malzani, Francesca. «Famiglie e tutele ad assetto variabile. La pensione di reversibilità nelle convivenze more uxorio.» *Argomenti di Diritto del lavoro* 1 (2017): 173.

Capitolo 4

I rapporti patrimoniali

4.1 Il contratto di convivenza

Prima della riforma, la dottrina, con un costante e paziente lavoro, aveva elaborato una disciplina per la regolazione degli assetti patrimoniali nelle convivenze more uxorio, sulla base delle norme del codice civile. Molti di tali risultati avevano trovato accoglienza nella giurisprudenza. Ne era derivata la costruzione di un contratto atipico, strettamente imperniato sul principio dell'autonomia privata.

Però l'atipicità implicava la necessità di valutare la **meritevolezza** degli interessi (art.1322 c.c.), la liceità (art.1343) e, *a fortiori*, il giudizio sul modo di considerare la convivenza di fatto¹⁹.

Con l'attuale disciplina la convivenza è ammessa e protetta: e pertanto la regolazione degli aspetti economici connessa ad essa è per definizione meritevole di tutela.

La legge n.76/2016 ai commi 50-54 disciplina un nuovo tipo di contratto: il **contratto di convivenza**. L'espressione «contratto di convivenza» non è assunta a designare l'accordo con cui due persone si impegnano “a convivere”. “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza” asserisce il comma 50.

La ratio della disposizione è nello scopo di realizzare forme di tutela degli interessi patrimoniali scaturenti da una relazione a forte connotazione affettiva e nell'intento di realizzare un riequilibrio delle posizioni patrimoniali tra i conviventi.

¹⁹ In proposito Senigaglia, Roberto. «Convivenza more uxorio e contratto.» *Nuova Giurisprudenza Civile* 11 (2015): 20671.

Oggetto necessario del contratto è la regolazione dei rapporti patrimoniali: non possono essere regolamentate questioni diverse, come le tematiche di natura strettamente personale, come i rapporti di filiazione e l'organizzazione familiare, alla cui disciplina pattizia osterebbero anche ragioni di contenuto costituzionale.

L'elemento causale del contratto è la convivenza dotata dei requisiti di cui al comma 36°.

Dal momento che la stipula di un contratto di convivenza è una *possibilità*, nasce la presenza di due possibili tipologie di coppie di fatto: una prima, sprovvista di qualsiasi aspetto formale, ricavabile in negativo dall'articolo 1, comma 36 della legge; una seconda, arricchita dalla pattuizione *de qua*, la cui disciplina deriverà sia dalla legge che dal contratto di convivenza sottoscritto.

La stipula del contratto in assenza dei presupposti comporterà un vizio di nullità testuale (art. 1418, comma 3°, cod. civ). Ciò limitatamente alle clausole che il legislatore ha previsto nella legge n.76/2016 e, in particolare, la regolamentazione del regime patrimoniale e la sua opponibilità ai terzi.²⁰.

Il contratto di convivenza regolamentato dalla legge Cirinnà è redatto in forma scritta “a pena di nullità”, con atto pubblico o scrittura privata, e con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Per effetto del comma 53, il contratto può riguardare soltanto i seguenti profili:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- c) la scelta del regime di comunione legale dei beni.

Un grave difetto è l'impossibilità di disciplinare con esso gli effetti derivanti dalla cessazione della convivenza.

20 Di più ampia applicazione era stata la proposta del Notariato per l'istituzione del «patto di convivenza» quale soluzione privatistica che chiunque avrebbe potuto adoperare a tutela dei propri personali interessi.

Nell'esercizio dell'autonomia privata ex articolo 1322 c.c., i conviventi avrebbero potuto prevedere anche aspetti non patrimoniali.

4.2 Il regime “primario” di contribuzione

Con il contratto di convivenza le parti possono fissare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo”(comma 53, lett b)).

La norma si ispira manifestatamente a quanto statuito all’articolo 143, comma 2 c.c.²¹.

I conviventi possono in tal modo negoziare ciò che costituisce un’obbligazione naturale.

La disposizione risolve così in senso affermativo la questione, a lungo dibattuta, relativa alla trasformazione dell’obbligazione naturale in civile, superando l’ostacolo posto dall’art. 2034, comma 2., c.c. e l’antico orientamento contrario della giurisprudenza (Cass. 29. 11. 1986, n. 7064).

4.3 Il regime di comunione tra conviventi

La giurisprudenza aveva da sempre escluso l’applicazione analogica del regime di comunione legale tra i coniugi alla famiglia di fatto, sia in via diretta, sia per analogia.

Ciò sulla base del presupposto che il regime di comunione legale è adatto ad una comunità stabile e destinata a durare indefinitamente, fondata “sulla comunione spirituale e materiale”, come tra coniugi.

Sul tema, la *Corte di appello di Firenze* aveva concluso che “il regime della comunione legale tra coniugi non è applicabile ai conviventi *more uxorio*; pertanto, l’acquisto di un bene immobile effettuato da uno dei *partners* opera solo in suo favore, a nulla rilevando che

21 L’articolo 143, comma 3, stabilisce: “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”, esprimendo un principio di proporzionalità.

egli, in seno al rogito d'acquisto, abbia dichiarato, *contra veritatem*, d'essere coniugato con il convivente” (*sentenza del 12 febbraio 1991*)²².

Alla luce della legge n.76/2016, il contratto di convivenza può contenere “il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile”(articolo 1, comma 53).

Il regime patrimoniale può essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza (comma 54).

Dunque, con una *relatio* il legislatore rinvia agli artt. 177 ss., senza però specificare quali siano i regimi astrattamente a disposizione dei conviventi.

La comunione tra coniugi o tra parti di un'unione civile è di tipo **legale**, operando anche quando un acquisto rilevante sia effettuato separatamente. Per i conviventi il regime di comunione è al contempo anche **convenzionale**, nascendo da espressa pattuizione.

Elemento di criticità è la predisposizione di un sistema di pubblicità che consenta ai terzi di verificare se la vendita o l'acquisto di un bene incida su di una situazione di comunione legale. Criticità rafforzata dal fatto che il regime di comunione legale è un contenuto eventuale del contratto di convivenza²³.

Per tale motivo, appare di dubbia estensione ai conviventi l'articolo 184, commi 1 e 2 c.c. con la previsione della vendita di un bene immobile o mobile registrato senza il consenso del coniuge.

Il *dies a quo* per l'applicazione del regime di comunione legale, per i coniugi coincide con il giorno di celebrazione delle nozze, essendo il matrimonio un atto solenne provvisto di data certa. Caratteristica assente nella definizione di convivenza di fatto.

Ma dal momento che il comma 53 associa il regime di comunione legale alla stipula del contratto di convivenza, che ha per sua natura data certa, si può far coincidere il *dies a quo*

²² Analogamente, in una sentenza del 20 gennaio 2000, il Tribunale di Bolzano conclude che “nell'ipotesi di contestazione d'un conto corrente bancario a due conviventi more uxorio, alla cessazione della convivenza le somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei conviventi, ancorché sia pacifico in causa che soltanto l'uomo, col suo lavoro di pubblico dipendente, aveva originariamente la proprietà delle somme via via depositate mentre la donna, durante la convivenza, s'era completamente dedicata alla famiglia di fatto, come casalinga, giacché le somme risparmiate e come sopra depositate sul conto cointestato devono considerarsi destinate alle spese riguardanti la famiglia stessa, secondo gli usi”.

²³ Si tratta di un sistema di pubblicità in negativo, basato sul raffronto tra i registri di stato civile e i pubblici registri immobiliari.

per il regime di comunione legale tra conviventi a tale data.

Non vi sono motivi per ritenere non ammissibile un accordo dei conviventi per un dies a quo diverso, con la previsione di un termine iniziale o di una condizione sospensiva, sulla base del generale principio di libertà contrattuale²⁴.

4.4 Le obbligazioni naturali tra coniugi e tra conviventi

La riforma n.76/2016 sembra concepire il rapporto di convivenza di fatto come fonte di diritti e doveri reciproci sotto il profilo morale e sociale, tralasciando l'aspetto problematico dell'obbligazione naturale. E' al cessare della convivenza che emergono gli aspetti più critici dal punto di vista giuridico.

Tipico il caso in cui un convivente abbia adempiuto, ma, richieda poi indietro quanto dato ovvero, non abbia mai adempiuto, a fronte dell'adempimento del partner.

La dottrina ritiene che le dazioni finalizzate al ménage della vita comune siano obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), analogamente alla previsione dell'articolo 143 c.c. La natura di obbligazioni naturali determina l'irripetibilità di quanto prestato.

Secondo una parte dei giuristi, a tali obbligazioni, in analogia al rapporto di coniugio, è applicabile il principio di proporzionalità, che andrebbe individuato “nelle concezioni morali e sociali che delimitano l'oggetto dell'obbligazione naturale”. L'obbligazione naturale tra conviventi si ispira alla contribuzione tra coniugi e al connesso criterio di proporzionalità.

Il silenzio della legge riguardo alle obbligazioni naturali, e dall'altro la previsione al comma 65 del diritto agli alimenti porterebbe a pensare che il legislatore abbia consapevolmente e scientemente limitato al solo diritto agli alimenti le obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza. Tuttavia è orientamento stratificato che ogni contribuzione naturale, durante il rapporto di convivenza, produrrà gli effetti descritti dall'articolo 2034 c.c.

E in quanto prestazioni volontarie è escluso l'ingiusto arricchimento.

24 Oberto, Giacomo. «I contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull'imprescindibilità di un raffronto tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali.» *Famiglia e Diritto* 2 (2015): 165.

4.5 Contributi per gli acquisti del convivente; le attribuzioni patrimoniali ex uno latere

E' molto frequente la rivendicazione, totale o parziale, del convivente o del coniuge in regime di separazione dei beni, della titolarità dei beni acquistati dal convivente o dal coniuge *ex uno latere*, a motivo dei contributi forniti. Caso classico è l'acquisto della casa o dell'automobile per un comune utilizzo, ma di cui assume i diritti di proprietario uno solo dei due. Sul tema la legge 76/2016 tace. Bisognerà pertanto utilizzare il diritto comune.

Per questa fattispecie, la dottrina escludendo altre cause (mandato, negozio fiduciario, mutuo, donazione o liberalità indiretta) ha visto il configurarsi dell'azione di ripetizione dell'indebito²⁵.

Infatti, occorrerà procedere a riequilibrare le prestazioni sbilanciate se da un lato tali contribuzioni sono irripetibili, perché adempiute a seguito di un'obbligazione naturale, tuttavia se l'*accipiens* non ha ottemperato alla sua obbligazione naturale, si configura un arricchimento senza giusta causa in capo a questi.

Se il vantaggio attribuito all'altro convivente eccede i limiti dell'obbligazione naturale troverà applicazione la figura dell'indebito oggettivo.

Il ricorso allo schema causale della donazione potrebbe portare a ritenere la nullità della dazione per mancanza della forma solenne, come prevista agli artt. 782 c.c. e art.48 Legge del Notariato.

Anche il ricorso allo schema causale del mutuo presenta dei profili di problematicità.

La Corte di Cassazione si è trovata a esprimersi in relazione al seguente caso sentenza (Cass.7 maggio 2014/9864):

la convivente adiva la Corte lamentando di aver dato una somma di denaro al proprio convivente e richiedendone la restituzione. Costui, pur non negando di averlo ricevuto, riteneva di non averlo ricevuto a titolo di mutuo, bensì come rimborso per altre generiche spese.

25 Il vademecum del Consiglio Nazionale del Notariato raccomanda la previsione di una clausola, nel contratto di convivenza, che disciplini tale aspetto. Cfr. Consiglio Nazionale de Notariato. *L'introduzione dei patti di convivenza*. Le guide per il cittadino, 2012.

Sul punto la Corte si è espressa rigettando la domanda della convivente, in quanto in difetto di prova dell'avvenuto mutuo, non si può riavere indietro quanto dato.

4.6 Possibili interferenze tra prestazioni patrimoniali e non patrimoniali

L'affermazione all'articolo 1, comma 50, secondo cui "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza" induce a sostenere inequivocabilmente che ogni vincolo di carattere personale sfugge alla regolamentazione patrimoniale per divenire l'aspetto patrimoniale il solo caratterizzante e l'oggetto stesso del contratto indipendentemente dalla presenza o meno di un impegno formale a condividere la futura esistenza e seppure sul presupposto di quest'ultima. Ma la realtà è variegata e può ricevere regolamentazione con mille modalità differenti. Sono probabili ed inevitabili interferenze o tentativi di commistione tra aspetti di carattere personale in corrispondenza di prestazioni patrimoniali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo potrebbero astrattamente configurarsi le seguenti fattispecie²⁶:

- 1) una clausola che subordina una prestazione patrimoniale di un convivente all'esecuzione di una prestazione non patrimoniale da parte dell'autore della promessa (per esempio: ti prometto che ti darò cento se non ti sarò fedele);

Tale clausola penale è nulla in quanto maschera un vero e proprio obbligo non patrimoniale e l'impegno sottoscritto dal promittente appare vincolato alla mera volontà di quest'ultimo e pertanto in contrasto con il disposto dell'art. 1355 c.c.

- 2) una clausola che subordina una prestazione patrimoniale ad una non patrimoniale da parte, questa volta, del destinatario della promessa (ti prometto che ti darò cento se mi sarai fedele). Tale clausola non presenta vizi di invalidità.

²⁶ Le argomentazioni sono tratte da Roppo, Vincenzo. *Trattato del contratto*. VI vol. Giuffrè, 2006, p.365

Bibliografia

- Achille, Davide. «Il contenuto dei contratti di convivenza tra tipico ed atipico.» *Nuova Giurisprudenza Civile* 11 (2017): 1570.
- Arceri, Alessandra. «Unioni civili, convivenze, filiazione.» *Famiglia e Diritto* (Ipsa) 10 (2016): 958.
- Auletta, Tommaso Amedeo. «Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?» *Le Nuove Leggi Civili Commentate* 3 (2016): 367-411.
- Azzarri, Federico. «Unioni Civili e Convivenze.» *Enciclopedia del diritto. Annali* (Giuffrè Editore), 2017: 997.
- Balestra, Luigi. «La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione.» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2016): 919.
- Balestra, Luigi. «L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive.» *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (Giuffrè), 2010: 1105-1134.
- Balestra, Luigi. «Unioni civili e convivenze di fatto: la legge - unioni civili, convivenze di fatto e "modello" matrimoniale: prime riflessioni.» *Giurisprudenza Italiana*, n. 7 (2016): 1771.
- Blasi, Marina, e Giulia Sarnari. *I matrimoni e le convivenze "Internazionali"*. Giappichelli Editore, 2011.
- Bonilini, Giovanni. «I rapporti civilistici nell'interpretazione della corte costituzionale nel decennio 2006-2016. Profili successori e tutela previdenziale.» *Famiglia e Diritto*, n. 11 (2017): 1037.
- . *Trattato di Diritto di Famiglia - Vol. V: Unione civile e convivenza di fatto*. UTET Giuridica, 2017.
- Busnelli, Francesco Donato. *Persona e Famiglia*. Pisa: Pacini Giuridica, 2017.
- Busnelli, Francesco Donato, e Maria Chiara Vitucci. «Frantumi europei di famiglia.» *Rivista di Diritto Civile*, n. 4 (2013): 10767.
- Calò, Emanuele. «Convivenza more uxorio. La proposta di un regolamento europeo sulle convivenze.» *Famiglia Persone e Successioni*, n. 6 (2011).
- Consiglio Nazionale del Notariato. *Il matrimonio. Diritti e doveri in famiglia*. Le guide per il cittadino, 2015.
- . *L'introduzione dei patti di convivenza*. Le guide per il cittadino, 2012.
- . *La convivenza. Regole e tutele della vita insieme*. Le guide per il cittadino, 2014.
- De Filippis, Bruno. *Convenzioni matrimoniali e contratti di convivenza*. Milano: CEDAM, 2014.
- . *Unioni Civili e Contratti di Convivenza*. Milano: CEDAM, 2016.
- Di Rosa, Giovanni. «I contratti di convivenza (Art.1 commi 50° ss., L. 20 maggio 2016, N.76).» *Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 4 (2016): 694.

- Dogliotti, Massimo. «Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze(o famiglie?) di fatto.» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2016): 868.
- Fernandes, Eduardo. «Il regime successorio degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto.» settembre 2017. <http://www.comparazioneDirittocivile.it>.
- Fusaro, Andrea. «Unioni civili e convivenze di fatto: la legge - profili di diritto comparato sui regimi patrimoniali.» *Giurisprudenza Italiana*, n. 7 (2016): 1771.
- Gorassini, Attilio. «Convivenze di fatto e c.d. famiglia di fatto. Per una nuova definizione dello spazio topologico di settore.» *Rivista di Diritto Civile*, n. 4 (2017): 854.
- Lenti, Leonardo. «Convivenze di fatto. GLi effetti:diritti e doveri.» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2016): 931.
- Lenti, Leonardo. «La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura.» (*Jus Civile*), n. 2 (2016): 92.
- Luiso, Francesco Paolo. «La convivenza di fatto dopo la legge 2016/76.» 2017. www.judicium.it.
- Malzani, Francesca. «Famiglie e tutele ad assetto variabile. La pensione di reversibilità nelle convivenze more uxorio.» *Argomenti di Diritto del lavoro*, n. 1 (2017): 173.
- Mattucci, Federico Saverio. «Gli alimenti in favore del "convivente di fatto".» *Famiglia e Diritto*, n. 7 (2017): 705.
- Mirzia, Bianca. ««Angelo Falzea e il diritto di famiglia.»» *Rivista di Diritto Civile*, n. 4 (2017): 062.
- Moscato, Enrico, e Andrea Zoppini. *I contratti di convivenza*. Giappichelli Editore, 2016.
- Oberto, Giacomo. «La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza.» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2016): 943.
- Oberto, Giacomo. «I contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull'imprescindibilità di un raffronto tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali.» *Famiglia e Diritto*, n. 2 (2015): 165.
- . *I diritti personali della famiglia in crisi*. Giuffrè Editore, 2017.
- Pellegatta, Stefano. «Convivenza di fatto e dichiarazione anagrafica: natura costitutiva o probatoria?» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2017): 891.
- Pischetola, Adriano. «Profili fiscali delle convivenze. Imposte indirette.» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2016): 1013.
- Quadri, Enrico. «Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze: il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete.» *Corriere Giuridico*, 2016: 893.
- Riondato, Silvio. «L'unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, dopo la riforma penale 2016-2017.» *Diritto Penale e Processo*, n. 8 (2017): 997.
- Rizzi, Giovanni. «La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza.» *Notariato*, n. 1 (2017): 11.

- Romeo, Filippo, e Maria Carmela Venuti. «Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze.» *Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 5 (2015): 971.
- Roppo, Vincenzo. «Trattato del contratto.» (Giuffr  V (2006).
- Scalisi, Vincenzo. «"Famiglia" e "famiglie" in Europa.» *Rivista di Diritto Civile*, n. 1 (2013): 100007.
- Senigaglia, Roberto. «Convivenza more uxorio e contratto.» *Nuova Giurisprudenza Civile*, n. 11 (2015): 20671.
- Sesta, Michele, a cura di. *Codice dell'Unione Civile e delle convivenze*. Giuffr  Editore, 2017.
- Sirena, Pietro. «L'invalidit  del contratto di convivenza.» *Nuova Giurisprudenza Civile*, n. 7-8 (2017): 1071.
- Spadafora, Antonello. «Unioni civili e convivenze di fatto: la legge- i rapporti paraconiugali dinanzi alla legge.» *Giurisprudenza Italiana*, n. 7 (2016): 1771.
- Tassinari, Federico. «Il contratto di convivenza nella l. 20.5.2016, N.76.» *Nuova Giurisprudenza Civile*, n. 12 (2016): 1736.
- Tola, Manuela. «Famiglia, famiglie e discriminazioni nell'impresa familiare.» *Nuova Giurisprudenza Civile*, n. 6 (2017): 888.
- Torre, Ilenia. «Cessazione della convivenza nella famiglia di fatto: esercizio della potest  e affidamento condiviso.» *Famiglia e Diritto (Ipsa)*, n. 7 (2011): 727.
- Trimarchi, Mario. «Unioni civili e convivenze.» *Famiglia e Diritto*, n. 10 (2016): 859.
- Viglione, Filippo. *I diritti successori dei conviventi*. Giappichelli Editore, 2017.
- Viglione, Filippo. «I rapporti di convivenza: esperienze europee.» *Nuova Giurisprudenza Civile*, n. 12 (2016): 1723.
- Villa, Gianroberto. «Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili.» *Rivista di Diritto Civile*, n. 5 (2016): 1319.
- Zatti, Paolo. «Introduzione al convegno.» *Nuova Giurisprudenza Civile*, 2016.